



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Provincia di **BRINDISI**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.21 Reg. - Seduta del 13/03/2014

OGGETTO: Costituzione fondo per il trattamento economico accessorio ai dipendenti - Anno 2014

I° SETTORE - AMMINISTRAZIONE GENERALE		PRESENTI	ASSENTI
(Regolarità tecnica) Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. D. Lgs. N° 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott. Pierino MIGLIETTA	Avv. Francesco CASCIONE Sig. Corrado PRISCO Dott. Gabriele ELIA Sig. Gianfranco QUARTA Avv. Marina DEL FORO Dott.ssa Anna Vincenza TEMPERA	X	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO Si esprime PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. D. Lgs. N° 267/2000 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to Dott. Fabio RIZZO	IN TOTALE (P / A)	X	X
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla conformità a legge, statuto e regolamenti della presente deliberazione (Decreto Sindacale n. 15 del 21/05/2003) IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Antonio BIANCHI		X	
		X	
		X	
		X	
			X
		4	2

L'anno 2014, il giorno 13 del mese di MARZO alle ore 16:45 nella sala delle adunanze della Sede Municipale del Comune di Cellino S. Marco, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del IL SINDACO Avv. Francesco CASCIONE e la partecipazione del Segretario Generale Dott. Antonio BIANCHI.

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti come sopra riportati, dichiara aperta la seduta e invita gli assessori a discutere sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che sulla proposta risultano espressi gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/00. Successivamente, dichiarata chiusa la discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che, in data 22 gennaio 2004, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Regioni ed Autonomie Locali, relativamente al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;

che, all'art. 31 del richiamato CCNL, è previsto che, per esigenze di semplificazione e di controllo della spesa, gli Enti del comparto determinino annualmente, con effetto dal 31 dicembre 2003 ed a valere per l'anno 2004, le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 c.c.n.l. del 1° aprile 1999), ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:

quelle aventi carattere di stabilità, di certezza e di continuità "risorse stabili" (art. 31, comma 2);

quelle aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità "risorse variabili" (art. 31, comma 3);

che le suddette risorse decentrate stabili ricomprendono quelle calcolate dagli Enti nel 2003 con riferimento alla seguente disciplina:

c.c.n.l. del 1° aprile 1999, artt. 14 comma 4, 15 comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l e comma 5 per i soli effetti derivanti dall'incremento degli organici e conseguenti assunzioni di personale (il comma 5 potrà avere applicazione anche per gli anni futuri);

c.c.n.l. del 5 ottobre 2001, art. 4 commi 1 e 2;

che alle risorse di che trattasi si aggiunge, altresì, l'incremento di cui all'art. 32, comma 1 (0,62% monte salari 2001) ed eventualmente, in presenza di determinate condizioni, quelli di cui ai commi 2 (0,50% monte salari 2001) e 7 (0,20% monte salari 2001) del medesimo articolo;

che al fine di procedere ad un percorso corretto per il calcolo, per evitare ingiustificati incrementi degli oneri a carico del bilancio e considerato che l'Ente ha conservato nelle risorse ex art. 15 le somme già destinate negli anni precedenti e nel 2003 a compensi di natura stabile, occorre necessariamente tener conto dei seguenti valori:

le risorse destinate a corrispondere incrementi per progressioni economiche del personale dipendente;

le risorse destinate per la prima riclassificazione di alcune categorie di lavoratori (art. 7, comma 7, c.c.n.l. del 31 marzo 1999);

le risorse destinate al completamento del finanziamento delle indennità di comparto (gennaio 2003 e gennaio 2004);

che, per ciò che concerne le suddette risorse variabili, gli Enti del comparto possono annualmente integrare le risorse decentrate con somme di carattere variabile, dando applicazione alle seguenti disposizioni contrattuali:

c.c.n.l. del 1° aprile 1999, art. 15 comma 1, lett. d, e, k, m, n, e commi 2, 4, e comma 5, per i soli effetti correlati al miglioramento e incremento dei servizi (il comma 5 potrà avere applicazione anche per gli anni futuri);

c.c.n.l. del 14 settembre 2000, art. 54, c.c.n.l. del 5 ottobre 2001, art. 4 commi 3 e 4;

che al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con il restante personale del pubblico impiego, l'art. 33 del contratto collettivo di che trattasi ha istituito un nuovo compenso denominato "Indennità di comparto" e che, a partire dal 1° gennaio 2003, le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità medesima vengono prelevate dal fondo di cui all'art. 31, comma 2 ("risorse stabili") del c.c.n.l. più volte richiamato;

ATTESO che le risorse del fondo di cui sopra sono state ulteriormente integrate per effetto della legittima applicazione delle seguenti discipline:

art. 4, commi 1 e 2, del CCNL per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto in data 9 maggio 2006;

art. 8, commi da a 3, del CCNL per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto in data 11 aprile 2008;

art. 4, comma 2, lett.a) del CCNL per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto in data 31/07/2009;

CONSIDERATO:

che “le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente, con atto formale dall’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004”;

che “le parti stipulano annualmente appositi accordi decentrati in relazione alla definizione delle modalità di erogazione (art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999) delle risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL del 22 gennaio 2004”;

CONSIDERATO, altresì:

- che la quota relativa alle posizioni organizzative dell’Ente, pari a € 8.043,21, viene decurtata, senza impegno contabile di spesa, fino all’eventuale interpretazione autentica delle norme contrattuali di riferimento, dando atto che il Comune si impegna a reperire le somme di cui sopra, nel caso in cui gli esiti della predetta soluzione interpretativa dovessero risultare a favore della controparte sindacale”;

RILEVATO, inoltre:

che, in relazione a quanto stabilito con la legge n. 124/1999, a decorrere dal 1° gennaio 2000 si è verificato il trasferimento del personale ATA nei ruoli organici del Ministero della Pubblica Istruzione e, di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, tutti gli Enti locali interessati ai suddetti processi di trasferimento operano una proporzionale riduzione delle risorse destinate al pagamento del salario accessorio a favore del personale dipendente rimasto in organico;

che quanto innanzi riportato è coerente, come più volte espresso in propri pareri dall’A.R.A.N., oltre che con principi di razionale e regolare gestione delle risorse finanziarie pubbliche, con la disciplina di cui all’art. 15, comma 1, lett. l del C.C.N.L. sottoscritto in data 1° aprile 2009, che stabilisce il principio secondo il quale il trasferimento di personale agli enti del comparto a seguito dei processi in atto di decentramento e delega di funzioni, deve essere accompagnato da un contestuale trasferimento anche delle risorse finanziarie destinate agli istituti del salario accessorio e quindi, se il principio è valido per il personale “in ingresso”, deve essere coerentemente altrettanto valido per il personale “in uscita”;

che è necessario, pertanto, dare applicazione al menzionato principio, recuperando al Bilancio la relativa somma anche per il corrente anno;

RITENUTO, pertanto, dover procedere, in coerenza con le valutazioni innanzi espresse, alla costituzione formale, per il corrente esercizio finanziario, del “fondo delle risorse decentrate”, recuperando, nel contempo, al Fondo i maggiori oneri per le p.e.o. (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22/01/04) e le quote a carico dell’Ente per l’indennità di comparto (CCNL 22/01/04, art. 33, comma 4, lett. a);

DATO ATTO che, oltre alla prescritta riduzione del 3% del Fondo per Lavoro Straordinario di € 535,97 (art.14, comma 4, del CCNL 01/04/99) e alla riduzione consolidata di € 5.281,08 (anni 2009 e 2010) ad incremento della parte stabile del Fondo, si ritiene dover opportuno operare una ulteriore riduzione di € 2.088,40 (art. 15, comma 1, lettera M, del CCNL 01/04/99) sullo stanziamento di € 16.617,05, già al netto della quota del Personale ATA di € 1.248,64, per incrementare le risorse variabili del Fondo;

VISTI i pareri espressi, in relazione all’applicazione della disciplina delle posizioni organizzative negli

Enti Locali senza dirigenza, dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota a prot. n. 0002587 del 25 gennaio 2006, nonché dall'A.R.A.N. (pareri del 4 dicembre 2000, del 26 aprile 2004 e con nota prot. 0009950/06 del 23/11/2006);

VISTO il d.l. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008;

VISTA la legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009);

VISTA la legge n. 124/1999;

VISTI i vigenti c.c.n.l. per il comparto regioni ed autonomie locali;

VISTO l'accordo decentrato integrativo di lavoro vigente;

VISTO il d.lgs. 165/2001;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del T. U. - D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità a legge, statuto e regolamenti della presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli espressi all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono riportate e confermate di costituire, per il corrente esercizio finanziario 2014, salvo eventuali successive modificazioni ed integrazioni, il "fondo delle risorse decentrate", di cui all'art. 31 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22 gennaio 2004, come da prospetto allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di disporre, inoltre, che questo Ente provvederà a quanto di seguito riportato:

formulare alla delegazione di parte pubblica i necessari indirizzi di massima ai fini delle determinazioni da assumere da parte dell'Ente medesimo in sede di contrattazione decentrata integrativa per il corrente esercizio finanziario;

Di disporre, altresì, quanto segue:

che si provveda, salvo eventuale diverso accordo tra le parti, ai formali impegni di spesa sugli appositi capitoli del corrente bilancio al fine di far fronte alla liquidazione, a favore del personale dipendente avente diritto, del salario accessorio di competenza dell'esercizio finanziario in corso;

che al fine di poter far fronte alla liquidazione dei compensi a favore del personale comunale, interessato a prestazioni di lavoro straordinario, le determinazioni di questo Ente relative al "fondo per lavoro straordinario", per il corrente esercizio finanziario, salvo eventuali successive modificazioni ed integrazioni, risultano come appresso indicato, sempre per la decurtazione delle quote del personale ATA trasferito :

Fondo storico = € 17.865,69; quota personale ATA = € 1.248,64; Fondo risultante = € 16.617,05

(€ 17.865,69 - € 1.248,64); riduzione obbligatoria del 3%, (CCNL 01/04/99, art.14, comma 4) = € 535,97; riduzione consolidata anni 2009 e 2010 = € 5.281,64; ulteriore riduzione di € 2.088,40 (art.15,comma 1, lett.m) del CCNL 01/04/1999); somma residua del Fondo per il finanziamento del Lavoro Straordinario = € 8.711,60;

che, per quanto non previsto nel presente atto, si fa rigoroso ed espresso riferimento alle vigenti discipline legislative e contrattuali che regolano gli istituti che saranno eventualmente oggetto di negoziazione in sede decentrata.

Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ed alle R.S.U..

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 del Testo Unico – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Francesco CASCIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune oggi e vi rimarrà per la durata di giorni quindici consecutivi.

Cellino San Marco, lì 18/03/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Antonino BRUNO

MODALITA' DI INVIO DELLA DELIBERAZIONE

- AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART. 125 T.U. D. Lgs 267/2000) - IN DATA _____ PROT N. _____
- ALLA PREFETTURA (ART. 135 T.U. D.Lsg 267/2000) - IN DATA _____ PROT N. _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/03/2014 per:

- dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. D. Lgs. 267/2000);
- decorrenza di gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. D. Lgs. 267/2000);

Cellino San Marco, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

SI CERTIFICA CHE

La presente deliberazione è copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Cellino San Marco, lì _____

IMPIEGATO DELEGATO
Antonella SPADARO